

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1606

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRATE, ANGIOLA**

Delega al Governo per la definizione di procedure volte alla stabilizzazione dei docenti precari di religione cattolica

*Presentata il 18 febbraio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Gli insegnanti di religione cattolica soffrono una condizione di precarietà lavorativa che si trascina ormai da molti anni. Il presente progetto di legge reca la delega al Governo per intervenire in tal senso, fornendo le opportune soluzioni all'annosa questione di tale precariato storico.

Il proliferare in ambito scolastico di contratti a tempo determinato è stato, per lungo tempo, una prassi consolidata. Nel 2013 la Corte costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 124 del 1999, ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea al fine di ottenere una pronuncia circa la compatibilità di tale disciplina – relativa al contratto a tempo determinato – con la direttiva 1999/70/CE. La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza Mascolo (cause riunite numeri

22/2013, 61/2013 e 418/2013), ha dichiarato l'illegittimità della normativa nazionale.

Pertanto il legislatore, recependo la giurisprudenza europea, è intervenuto con una serie di provvedimenti volti al superamento del precariato scolastico. Si pensi al piano di assunzione dei docenti previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge n. 107 del 2015 che ha consentito l'immissione in ruolo del personale collocato nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso bandito nel 2012 per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. Ancora, il decreto-legge n. 59 del 2017 ha previsto l'immissione in ruolo degli abilitati, per la scuola secondaria di I e II grado, sulla base dei titoli posseduti e di un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Infine, l'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 87 del 2018,

modificando la legge n. 96 del 2018, ha previsto l'immissione in ruolo degli abilitati per la scuola dell'infanzia e primaria sulla base di un concorso non selettivo per titoli ed esami.

Gli interventi sopradetti non hanno però interessato gli insegnanti di religione cattolica, esclusi da qualsiasi piano di stabilizzazione. Per tali docenti l'impiego di contratti a termine, reiterato di anno in anno, continua purtroppo ad essere la regola.

Su un totale di circa 25 mila docenti di religione, quelli assunti all'inizio di ogni anno scolastico, con un contratto a tempo determinato, sono più di 15 mila: una parte, pur avendo superato l'unico concorso del 2004, non è stata immessa in ruolo; un'altra parte, anch'essa con più di 36 mesi di servizio, ha svolto per la maggior parte un incarico a tempo determinato da oltre 15 anni. Le disposizioni di cui alla legge n. 296

del 2006, in ordine alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, non sono state estese ai docenti precari di religione, rimasti così senza alcun canale di accesso in ruolo.

La presente proposta di legge intende promuovere l'immissione in ruolo dei docenti precari di religione cattolica mediante un concorso non selettivo con la sola prova orale – tenuto conto della speciale abilitazione di cui all'articolo 36 del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge n. 810 del 1929, come da parere del Consiglio di Stato del 4 marzo 1958 – tale da determinare così la copertura, nell'arco di un triennio, del 90 per cento dei posti vacanti e disponibili secondo le medesime modalità indicate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dall'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 87 del 2018.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla definizione di una procedura concorsuale non selettiva per gli insegnanti di religione cattolica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in ciascuna regione, per i ruoli previsti dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, è indetta una procedura di assunzione tramite concorso riservato per i docenti di religione cattolica che siano in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della medesima legge n. 186 del 2003 e che abbiano svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno tre anni di servizio specifico, anche non continuativo, su un posto di insegnamento della religione cattolica presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) il requisito di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, è riconosciuto, ai sensi del parere del Consiglio di Stato, sezione I, n. 76 del 4 marzo 1958, quale titolo di abilitazione all'insegnamento della religione cattolica;

c) le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli da parte degli interessati che abbiano presentato istanza di partecipazione e della valutazione conseguente a un'apposita prova orale anche di natura didattico-metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione

dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, i titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, ulteriori titoli universitari e il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati fino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli; alla prova orale di cui alla presente lettera, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5, della legge 18 luglio 2003, n. 186;

*d)* lo scorrimento della graduatoria di merito di cui alla lettera *c)* avviene annualmente nel limite del 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, alle graduatorie di merito di cui alla lettera *c)* è destinato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 è destinato il 40 per cento, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 è destinato il 30 per cento e per i bienni successivi è destinato il 20 per cento fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito regionale;

*e)* il contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di svolgimento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*f)* la percentuale dell'organico dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, stabilito dall'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, è rideterminata negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 rispettivamente nella misura dell'80 e del 90 per cento;

*g)* le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di cui agli articoli 1 e 2 della

legge 18 luglio 2003, n. 186, sono disposte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge;

*h)* ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale docente di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

*i)* dall'anno scolastico 2021/2022 sono banditi con cadenza biennale concorsi ordinari per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186;

*l)* a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente di religione cattolica e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale assegnano loro la titolarità sull'istituzione scolastica.

## Art. 2.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere all'adozione dei decreti. Successivamente, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

## Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce con proprio decreto

la classe di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria per l'insegnamento della religione cattolica.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0060600\*